

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

**TITOLO I
IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

ART. 1 - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

La Provincia svolge le funzioni di polizia locale proprie, attribuite, trasferite o delegate tramite l'apposito Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi della normativa vigente.

Il servizio di vigilanza e controllo è svolto a mezzo di funzionari ed agenti di Polizia Provinciale, oltre al Comandante dirigente.

ART. 2 - INQUADRAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di Polizia Provinciale è una struttura organizzativa unica ed autonoma, ad elevato grado di complessità ed inserita nell'organico provinciale siccome risultante dalla scheda 5.4 allegata alla deliberazione n° 202/2006 "Organizzazione dei servizi provinciali" alle dirette dipendenze del Presidente ed alla dipendenza gerarchica del Dirigente pro-tempore incaricato quale Comandante del Corpo. Si allega sotto la lettera A la citata scheda adeguata alle previsioni del presente comma, che sostituisce la precedente e forma parte integrante e sostanziale della "organizzazione dei servizi provinciali" vigente dalla data di approvazione del presente regolamento.

Il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale.

Il Corpo della Polizia Provinciale è diretto dal Comandante, Dirigente individuato ai sensi del successivo articolo 18 c.3.

Nessuna altra figura può interpersi, funzionalmente o gerarchicamente, nell'ambito del rapporto di diretta dipendenza del Comandante dal Presidente o dall'Assessore delegato.

Gli obiettivi annuali del Corpo di Polizia Provinciale sono presentati nella relazione previsionale e programmatica all'esame del Consiglio Provinciale.

**TITOLO II
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA PROVINCIALE**

ART. 3 - FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di Polizia Provinciale svolge la propria attività di polizia locale in tutte le materie di competenza della Provincia ed in generale :

- vigila sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della regione , degli Enti Locali;
- vigila sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collabora ai servizi ed alle operazioni di protezione civile dell'Ente di appartenenza.

In particolare il Corpo di Polizia provinciale svolge le seguenti attività:

- accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite alla Provincia;
- polizia ambientale;
- polizia ittico venatoria;
- soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- polizia stradale;
- altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale.

Il Corpo di Polizia Provinciale opera il coordinamento della Vigilanza volontaria, nel rispetto dei limiti e delle finalità fissate dalla l.r. 15/92 e successive modifiche od integrazioni.

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

Il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato promuove accordi e convenzioni ovvero associazioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale con le Province, i Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane e le altre autorità territoriali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai fini della tutela del territorio e della salvaguardia dell'ambiente, di polizia stradale e comunque nelle materie di competenza.

Il Corpo di Polizia Provinciale collabora anche con le altre forze di Polizia dello Stato e contribuisce alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio provinciale e concorre a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità, nel rispetto delle proprie competenze e funzioni di istituto.

Possono essere definite con delibera della Giunta provinciale specifiche tariffe per l'esecuzione di servizi per conto di terzi da parte del personale della Polizia Provinciale come previsto dall'art. 9 delle L.R. 31/2008.

ART. 4 - STATO GIURIDICO E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

Il personale del Corpo di Polizia Provinciale, nello svolgimento delle sue attività ivi comprese quelle eventualmente effettuate in forma associata, riveste la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, svolge la funzione ausiliaria di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

Il personale della Polizia Provinciale esercita le funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla Polizia Provinciale.

L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di procedura penale e dalle altre disposizioni in materia.

Il Comandante del Corpo ed i funzionari rivestono, in particolare, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 C.P.P. e dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ss.mm.ii.

Il Comandante richiede al Prefetto il conferimento al personale dell'area di vigilanza, inserito nel Corpo di Polizia, della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 ss.mm.ii.

Il Comandante svolge altresì le funzioni amministrative-istruttorie per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata ittica e venatoria volontaria ai sensi dell'art. 153 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO

Nell'ambito del Corpo di Polizia Provinciale sono istituite di norma le seguenti figure:

1. Comandante (dirigente)
2. Vice-comandante (addetto al coordinamento e controllo)
3. Ufficiale di Polizia Provinciale (addetto al coordinamento e controllo)
4. Agente di Polizia Provinciale (agente)

TITOLO III

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 6 - MODALITA' E LUOGO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

L'ambito di servizio del personale del Corpo di Polizia Provinciale è il territorio provinciale, ovvero il territorio relativo agli enti eventualmente associati.

Il personale ha il dovere di intervenire nel territorio di competenza per tutti i compiti derivanti dalle funzioni ad esso attribuite, eventualmente entrando in servizio ove le circostanze lo richiedano, chiedendo il necessario aiuto nel caso in cui l'azione del singolo non possa essere risolutiva.

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

ART. 7- ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Ferma restando l'unitarietà del Corpo, al fine di assicurare un'adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio ivi compresa la richiesta da parte del Presidente ovvero dell'Assessore delegato, un'articolazione in nuclei specialistici, eventualmente anche posti alle dipendenze funzionali di altri settori dell'Ente o di altri Uffici Pubblici, ovvero in zone operative. Presso ciascun distaccamento di zona operativa o nucleo specialistico è individuato un responsabile.

ART. 8 – DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica è definita in armonia con i criteri definiti dalla vigente legislazione regionale

ART. 9 - USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO, DOTAZIONI DI SERVIZIO ED INDIVIDUALI

I mezzi di trasporto in dotazione, ordinariamente contrassegnati secondo le normative vigenti, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio. Il Corpo può essere dotato di autoveicoli, mezzi fuoristrada, motoveicoli e motocicli, mezzi nautici.

Il Corpo può altresì essere dotato di apparecchi fotografici e di ripresa di immagini, di strumenti per l'accertamento del tasso alcoolemico dei conducenti di veicoli, di strumenti per il rilevamento della velocità dei veicoli, di misuratore portatile di radioattività, di apparecchiature per video sorveglianza, di metal detector portatile, di dotazioni e strumenti idonei a tutelare la sicurezza e l'autodifesa del personale del Corpo nell'espletamento di particolari attività di istituto e di quant'altro possa risultare utile e necessario all'espletamento delle attività di istituto.

ART. 10 - DOTAZIONE E USO DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE

I mezzi di comunicazione in dotazione al Corpo devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche che ne permettano la comune utilizzazione in tutto il territorio della provincia, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

I detti mezzi devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

ART. 11 - UNIFORME

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, quando è in servizio, veste l'uniforme nella foggia prevista dalla Legge Regionale di riferimento e dallo specifico regolamento.

L'uniforme è fornita dalla Provincia con la periodicità stabilita da specifico regolamento.

L'uso dell'abito borghese può essere disposto, al fine di un miglior svolgimento del servizio, dal Comandante del Corpo, in tutti i casi in cui lo stesso ritenga più utile che il servizio venga svolto anche continuativamente in borghese.

E' vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti nell'ambito dell'uniforme.

E' vietato altresì indossare la divisa fuori dall'orario di servizio se non per il trasferimento da e per la propria dimora.

Il personale è altresì tenuto a vestire l'uniforme con decoro ed a non adottare comportamenti od atteggiamenti lesivi del prestigio del Corpo e dell'Ente

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA MATRICOLA

Il personale del Corpo è munito di una tessera di riconoscimento su modello unico regionale, contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Comandante.

La tessera dovrà essere esibita ogni volta che occorra dimostrare la qualifica posseduta.

La tessera e ogni altro segno distintivo di appartenenza al Corpo devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.

Ove non esplicitamente indicato, si utilizzeranno i segni distintivi disciplinati con provvedimento specifico della Giunta regionale.

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

ART. 13 - ARMAMENTO

Il personale che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente regolamento.

La tipologia e la dotazione dell'armamento sono definite dalle presenti norme regolamentari e dal DM. 145/1987 ss.mm.ii.

Il Comandante può disporre che il servizio venga svolto in talune circostanze senza armi.

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia provinciale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, eventualmente maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 14 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta dal Corpo, le funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante del Corpo.

Il personale ha il dovere di partecipare alle attività di aggiornamento e preparazione professionale, secondo le modalità indicate dall'Ente.

ART. 15 - SERVIZIO SANZIONI ED AMMINISTRATIVO

Il Corpo di Polizia Provinciale può essere dotato di un apposito Servizio per l'attività di gestione dei verbali di accertamento e contestazione di violazioni sanzionate in via amministrativa, delle loro notifiche e di ogni attività ad essi connesse, ivi compreso il contenzioso ed un apposito Servizio amministrativo per le attività di gestione del personale, archiviazione, gestione del p.e.g., acquisto di beni e servizi, accordi, intese, associazioni, partecipazioni a progetti regionali.

Il personale addetto a questi Servizi riveste profilo professionale amministrativo-contabile o comunque diverso da quello di vigilanza e quindi non appartiene al corpo di Polizia Provinciale pur essendo collocato alle dipendenze del dirigente comandante

La Provincia può stipulare, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento apposite convenzioni con i Comuni, per l'espletamento di quanto indicato nel presente articolo

ART. 16 - INFRAZIONI E SANZIONI

Per tutte le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale. In tal caso il Comandante può comunque disporre i seguenti provvedimenti a titolo cautelare, eventualmente sino alla definizione del procedimento disciplinare:

- 1) l'assegnazione presso gli uffici del Comando o altra sede durante le ore di servizio eventualmente con divieto di uso dell'uniforme;
- 2) il ritiro temporaneo immediato dell'arma in dotazione;
- 3) la motivata richiesta al Prefetto di sospensione o revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE E DELLE SUE ATTIVITA'

ART. 17 - ORGANO DI GOVERNO

Il Presidente della Provincia, o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio della funzione di indirizzo sovrintende alle attività di Polizia Locale, vigila sul corretto funzionamento del Corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

In particolare compete al Presidente o all'Assessore delegato, sentito il Comandante:

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

- 1) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare attenzione alle competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;
- 2) disporre il nulla osta per l'impiego del personale del Corpo di Polizia Provinciale da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art.3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 ss.mm.ii.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO

Il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Provinciale attua gli indirizzi definiti dal Presidente o dall'Assessore delegato, è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al Presidente o all'Assessore delegato. E' inoltre responsabile dell'attuazione degli eventuali accordi.

Il Comandante del Corpo è un Dirigente della Provincia.

L'incarico di Comandante è affidato, come gli altri incarichi dirigenziali, nei modi di cui all'art. 14, Regolamento di Organizzazione approvato con atto G.P. n° 201/2006 e ss.mm.ii..

Al Comandante spetta la gestione delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati.

In particolare compete al Comandante del Corpo, in attuazione dei principi di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 ss.mm.ii:

- 1) stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione del lavoro; in particolare cura l'articolazione delle turnazioni, dell'orario di lavoro, la individuazione dei nuclei specialistici ovvero delle zone operative e l'assegnazione del personale alle stesse, la formazione delle pattuglie, l'articolazione della reperibilità, disporre i servizi in abiti civili, ove tanto dovesse risultare funzionale alle esigenze di servizio;
- 2) esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 3) rispondere al Presidente della Provincia circa l'impiego dei mezzi e del personale;
- 4) proporre corsi periodici di aggiornamento e di formazione per il personale del Corpo di Polizia Provinciale;
- 5) provvedere all'assegnazione, in via continuativa o per periodi determinati, delle armi al personale del Corpo di Polizia Provinciale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché poter disporre che in talune circostanze il servizio venga svolto senza armi;
- 6) coordinare l'attività del Corpo nell'ambito dei programmi e dei servizi di protezione civile ;
- 7) curare i rapporti e le relazioni esterne con l'Autorità Giudiziaria e le forze di Polizia. In particolare riceve le comunicazioni dall'Autorità giudiziaria e dalle altre forze di polizia giudiziaria. Inoltre riceve dagli appartenenti al Corpo le comunicazioni da inviare all'Autorità Giudiziaria od alle altre forze di Polizia Giudiziaria, invia le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria ivi comprese le notizie di reato e le annotazioni di p.g.
- 8) partecipare alla conferenza dei dirigenti;
- 9) sovrintendere all'attuazione dei piani e degli accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Il Comandante può esercitare altresì tutte le altre competenze previste dal presente regolamento per gli appartenenti al Corpo.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA PROVINCIALE

Gli ufficiali sono funzionari di categoria D.

Ciascun ufficiale di Polizia Provinciale svolge la propria attività presso la sede assegnata dal Comandante e può essere responsabile di eventuali distaccamenti o nuclei specialistici in cui può essere articolato il Corpo di Polizia Provinciale; a tal fine:

- 1) svolge attività di coordinamento e controllo del personale assegnato;
- 2) svolge attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio;
- 3) predispone, nell'ambito degli obiettivi del Corpo, proposte di pianificazione e programmazione delle attività;
- 4) relaziona periodicamente al Comandante sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

5) riceve dagli appartenenti al Corpo le comunicazioni da inviare al Comandante od al Vice Comandante per l'inoltro all'Autorità Giudiziaria od alle altre forze di Polizia Giudiziaria; il proprio obbligo di notizia è evaso con l'invio al Comandante od al Vice comandante, titolari della responsabilità dell'inoltro.

6) inoltra al Comandante od al Vice Comandante le proprie comunicazioni da inviare all'Autorità Giudiziaria od alle altre forze di Polizia Giudiziaria; il proprio obbligo di notizia è evaso con l'invio al Comandante od al Vice comandante, titolari della responsabilità dell'inoltro

L'ufficiale di Polizia Provinciale esercita altresì tutte le altre competenze previste dal presente regolamento per gli appartenenti al Corpo.

Le proposte di pianificazione e programmazione dell'attività di ciascun distaccamento/nucleo specialistico assegnato, nonché le proposte di programmazione dei servizi di vigilanza e controllo, dovranno essere raccordate tra gli ufficiali di polizia locale ed approvate dal Comandante.

Possono essere altresì affidati, da parte del Comandante, agli ufficiali di polizia locale i compiti di coordinamento in relazione a specifiche attività del Corpo.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE

Gli agenti sono dipendenti di categoria C.

Nell'espletamento dei compiti affidati al Corpo di Polizia Provinciale, gli agenti sono obbligati in particolare a:

- 1) partecipare alla prima formazione durante il periodo di prova;
- 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- 3) avvalersi della eventuale collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni nell'espletamento del servizio, coordinandone l'impiego;
- 4) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86, sotto il coordinamento del Comandante;
- 5) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- 6) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- 7) relazionare puntualmente al superiore gerarchico sulle attività espletate;
- 8) relazionare circa l'espletamento del servizio;
- 9) partecipare alle riunioni di lavoro eventualmente organizzate;
- 10) eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici;
- 11) adempiere alle funzioni di rappresentanza inerenti le competenze attribuite al Corpo di Polizia Provinciale;
- 12) partecipare ai corsi di aggiornamento e specializzazione, organizzati dall'Amministrazione;
- 13) assolvere a tutto quanto inerente le procedure e gli atti di competenza.
- 14) inviare agli Ufficiali per l'inoltro al Comandante od al Vice Comandante le comunicazioni da inviare all'Autorità Giudiziaria od alle altre forze di Polizia Giudiziaria; il loro obbligo di notizia è evaso con l'invio agli ufficiali.

ART. 21 - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICE-COMANDANTE

Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un ufficiale individuato con specifico provvedimento del Comandante, motivato sulla base di preparazione professionale, capacità operativa, capacità di coordinamento, capacità programmatica

Al vice Comandante compete :

1. vigilare sull'osservanza da parte del personale di Polizia Provinciale delle disposizioni vigenti, relative alla disciplina dell'armamento
2. la responsabilità dei registri armi e munizioni;
3. svolgere l'attività di preposto ex d.lgs.81/08 in materia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro
4. la responsabilità del corretto esercizio delle forme di vigilanza volontaria
5. ricevere le comunicazioni dall'Autorità giudiziaria e dalle altre forze di polizia giudiziaria; inoltre ricevere dagli appartenenti al Corpo le comunicazioni da inviare all'Autorità Giudiziaria od alle altre forze di Polizia Giudiziaria, inviare le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria ivi comprese le notizie di reato e le annotazioni di p.g., ed alle altre forze di Polizia giudiziaria.

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

6. esercitare le funzioni amministrative-istruttorie per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata ittica e venatoria volontaria ai sensi dell'art. 153 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Al Vice Comandante possono essere delegate, da parte del Comandante del Corpo, alcune delle specifiche funzioni al medesimo assegnate.

In generale ed ordinariamente il Vice Comandante collabora in via continuativa con il Comandante all'espletamento dei compiti propri di quest'ultimo.

Il Vice Comandante svolge altresì tutte le competenze e funzioni previste dal presente regolamento per gli appartenenti al Corpo.

In caso di mancanza, vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Comandante, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Comandante. In caso di mancanza a tempo indeterminato del Comandante, svolge le funzioni di Comandante solo per il periodo necessario all'espletamento del concorso per l'assunzione del Comandante e comunque per non oltre 6 mesi.

ART. 22 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Comandante del Corpo definisce il programma e le linee di intervento sulla base delle direttive e dell'indirizzo politico amministrativo, nonché delle risultanze delle attività di programmazione.

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ambito del servizio del personale del Corpo di Polizia Provinciale è il territorio provinciale.

Il personale può essere adibito a servizi interni ed a servizi esterni, a servizi diurni (mattutini o pomeridiani e serali) ovvero notturni, a servizi in giornate feriali ovvero festive

I servizi notturni, anche quando attivati nell'ambito del servizio di reperibilità, sono ordinariamente svolti in pattuglie formate da due unità.

ART. 24 - ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio di norma copre tutto l'arco settimanale e si articola in due turni, secondo le norme contrattuali, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni.

Per esigenze particolari e motivate potranno essere comandate anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni od in altre fasce orarie feriali o festive.

Allo stesso modo potranno essere individuati specifici luoghi o modalità di timbratura ed entrata/uscita in/dal servizio decentrati sul territorio secondo provvedimenti specifici disposti dal Comandante. In tali specifici luoghi potranno altresì essere collocati veicoli e dotazioni di servizio.

Quando necessità particolari e straordinarie lo richiedono, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario e saranno retribuiti secondo le norme e gli accordi contrattuali vigenti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale, in quanto compatibili.

Per prestazioni e servizi eccedenti le otto ore espletate nel territorio provinciale il personale ha diritto al rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pasto; l'importo è fissato con delibera della Giunta Provinciale.

ART. 25 - SERVIZI ESTERNI AL TERRITORIO PROVINCIALE

L'attività del personale del Corpo di Polizia Provinciale si svolge ordinariamente nell'ambito territoriale provinciale, salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e dall'art. 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, o altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare per:

- 1) attività di collegamento e di rappresentanza;
- 2) operazioni di soccorso in caso di calamità e disastri;
- 3) rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati agli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio;
- 4) operazioni esterne di Polizia Giudiziaria per casi di flagranza dell'illecito la cui consumazione sia iniziata nel territorio di appartenenza;
- 5) operazioni esterne di polizia giudiziaria delegate dall'Autorità Giudiziaria;

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

6) distacco o comando presso altri Enti, per cui l'ambito operativo è costituito dal territorio dell'Ente di destinazione.

ART. 26 - REPERIBILITA'

Tenuto conto della particolarità del servizio, l'organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale dovrà garantire turni di reperibilità h 24 per ogni giorno dell'anno in relazione allo svolgimento di servizi di pronto intervento nelle materie di competenza e di protezione civile ed in conformità delle disposizioni che disciplinano tale istituto secondo le previsioni del CCNL.

Il personale in reperibilità dovrà consentire di poter essere rintracciato, avvalendosi degli strumenti forniti e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e dal Comandante, assicurando l'entrata in servizio nel tempo massimo di 30 minuti.

L'attivazione del servizio di pronta reperibilità è dovuta su segnalazione proveniente dal Presidente o dall'Assessore delegato, dai Sindaci dei comuni della Provincia, dalle Forze di Polizia dello Stato e degli enti locali, dal Comandante o dal Vice Comandante.

ART. 27 – IMPIEGO DEL PERSONALE – MOBILITA'

L'impiego del personale del Corpo di Polizia Provinciale presso altre strutture dell'ente non può avvenire se non per mansioni istituzionali della Polizia Provinciale e subordinatamente al nullaosta del Comandante del Corpo.

Gli istituti del distacco e del comando sono consentiti, previa acquisizione del nullaosta del Comandante, soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e di polizia giudiziaria; il personale eventualmente distaccato o comandato resta soggetto alla disciplina dell'ente ed in particolare alle disposizioni del presente regolamento.

Il trasferimento da altro ente è autorizzato, previo nullaosta del Comandante, a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia, in possesso dei necessari requisiti, previo colloquio valutativo dell'idoneità allo svolgimento dei compiti assegnati al Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 28 - MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al Corpo di Polizia Provinciale nella categoria di inquadramento C avviene alternativamente secondo una delle seguenti opzioni:

- tramite concorso pubblico
- in sede di definizione del fabbisogno occupazionale annuale e triennale, qualora l'Amministrazione accerti motivatamente la carenza di personale appartenente alla categoria C del Corpo, è possibile indire una selezione interna alla quale possono partecipare i dipendenti provinciali già inquadrati nella stessa categoria ed in possesso dei requisiti per l'accesso al posto o ai posti da ricoprire; detta selezione consiste nel superamento delle medesime prove stabilite per l'accesso dall'esterno e comporta, a favore degli idonei, l'attribuzione del nuovo profilo professionale, ferma restando la categoria e la posizione economica già in godimento
- tramite selezione interna per i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti di accesso dall'esterno ed inquadrati nella categoria B, nei modi previsti e disciplinati dall'apposito Regolamento per l'Accesso ai posti della dotazione organica provinciale, parte IV

Alla copertura di posti vacanti nel profilo professionale di funzionario di vigilanza (D) si provvede prioritariamente con procedura selettiva aperta al solo personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'apposito Regolamento per l'Accesso ai posti della dotazione organica provinciale, parte IV, per la specificità della preparazione professionale richiesta, nonché dei compiti e delle funzioni da espletare.

ART. 29 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO

Il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall'Ente e dalla Legge regionale vigente

La professionalità degli operatori di polizia locale è assicurata tramite:

- un corso di prima formazione
- corsi di aggiornamento periodici anche relativi all'uso delle armi in dotazione

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

Il personale di nuova assunzione dovrà frequentare preventivamente al servizio attivo i corsi di prima formazione organizzati secondo le indicazioni regionali vigenti; in mancanza la prima formazione sarà organizzata dal comandante del corpo

La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere garantiti periodicamente mediante la partecipazione del personale a corsi, sia interni che esterni all'ente, dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro, in particolare a quanto indicato dalla disciplina regionale e dalla Scuola interregionale di Polizia Locale una volta operativa

ART. 30 - PATROCINIO LEGALE, ASSICURAZIONE, ASSISTENZA

L'Amministrazione provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Corpo di Polizia Provinciale, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento generale del personale e delle vigenti norme contrattuali.

Una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada è destinata a forme di assistenza e previdenza integrativa secondo quanto disposto dall'art. 208 del CdS.

ART. 31 - MEZZI E STRUMENTI DI SERVIZIO

Il Comandante del Corpo può, in casi urgenti e particolari, autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone, che abbiano un rapporto istituzionale, funzionale o convenzionale con l'ente, purché di tali fatti sia informato il Comandante del Corpo.

Ai fini del conseguimento della patente di servizio prevista dalla normativa vigente il Comandante si adopera per l'organizzazione del percorso formativo e di verifica previsto dalla normativa vigente anche attraverso accordi e convenzioni con altri enti locali.

ART. 32 REGISTRI DI SERVIZIO

Nell'Ufficio del Corpo e sotto la responsabilità del Comandante devono essere tenuti i seguenti registri, nelle forme attualmente in uso:

- a) registro dei processi verbali;
- b) registro delle notizie di reato;
- c) registro delle notificazioni;
- d) registro del materiale sequestrato
- e) registro delle armi e delle munizioni
- f) registro degli strumenti di segnalamento
- g) registro dei mezzi di costruzione

TITOLO V – ARMAMENTO

ART. 33 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMAMENTO

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della legge 8 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni

L'armamento in dotazione è costituito da:

- arma corta:
 - in generale pistola semiautomatica calibro 9 x 21 dotata di doppio caricatore,
 - per i servizi di vigilanza venatoria/faunistica pistola a rotazione calibro 357m,
 - per i servizi continuativi in abiti civile pistola a rotazione calibro 38 sp ovvero la pistola in dotazione
- armi lunghe come previsto dall'art. 13 della legge 157/91 per l'abbattimento di animali nei singoli casi in cui vengano decisi interventi di contenimento dalle autorità competenti.

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

- armi con proiettili narcotizzanti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata. In relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma al personale sono di regola in via continuativa, sia per il porto in divisa che in abiti borghesi. L'assegnazione dell'arma di volta in volta è effettuata al solo personale di nuova assunzione, fino a che il medesimo personale non sia qualificato idoneo a tutti i servizi con provvedimento del Comandante

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Comandante per un periodo annuale, rinnovato automaticamente

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Comandante richiede al Prefetto la qualità di Agente di pubblica sicurezza per il personale del Corpo, ai sensi dell'art. 5, punto 2, della L. 65/86, secondo le modalità previste dallo stesso articolo

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni/province in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi, salvo diversa intesa con l'Ente di destinazione.

Il Comandante ha facoltà di chiedere che il personale, specificatamente o nella sua totalità, sia sottoposto a visita medica anche specialistica ed analisi medico-cliniche di laboratorio, finalizzate ad individuare eventuali cause di inidoneità od inopportunità all'uso dell'arma.

Il rifiuto a sottoporsi alle visite e/o analisi di cui sopra si considera infrazione, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, ed in tal caso il Comandante può disporre il provvedimento a titolo cautelare previsto dal punto 2 del ridetto articolo.

In caso di successiva visita e/o analisi con esito favorevole il provvedimento sarà revocato.

ART. 34 - MUNIZIONAMENTO

Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Comandante del Corpo con il provvedimento di acquisto. Per gli interventi di riequilibrio biologico, sanitario o di pubblica incolumità possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti o anestetizzanti.

Ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è assegnato, a corredo dell'arma di ordinanza, un congruo numero di cartucce che deve essere conservato come riserva permanente, nel limite massimo consentito per la detenzione di munizionamento per arma comune

E' compito del vice Comandante la tenuta del registro delle assegnazioni delle armi e delle munizioni al personale .

ART. 35 - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Il Comandante provvede all'acquisto delle armi e delle munizioni, che saranno custodite ovvero assegnate ai dipendenti

Al personale assegnatario, sia in via continuativa che di volta in volta, incombono personalmente le responsabilità di legge e di regolamento per la detenzione e l'uso delle armi; in particolare l'addetto cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro

Resta ferma la possibilità di depositare l'arma e le relative munizioni presso specifico armadio blindato o locale dotato di porta blindata, che comunque non si configura come armeria. Non è prevista l'istituzione di una armeria che potrà essere istituita con separato provvedimento regolamentare. Non potranno quindi essere depositate nei locali del Comando oltre 15 armi e oltre 2000 munizioni

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi richieste dal Comandante devono avvenire in luogo a ciò appositamente individuato dal Comandante stesso, in assenza di armeria

ART. 36 - ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE AL TIRO

Su disposizione del Comandante del Corpo, il personale è obbligato a svolgere le esercitazioni al tiro alle quali il personale del Corpo è chiamato a partecipare, nella misura di almeno tre sessioni annuali.

L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo.

Il personale deve seguire comunque le seguenti regole di prudenza:

- L'arma corta semiautomatica è tenuta ordinariamente senza colpo in canna, l'arma corta a rotazione deve essere armata in ogni camera
- L'arma non deve mai essere estratta dalla fondina se non per giustificato motivo
- In ogni occasione in cui per giustificato motivo l'arma è estratta dalla fondina la medesima deve essere impugnata evitando di introdurre il dito nella guardia/ponticello . Il grilletto deve essere toccato esclusivamente allorché si ha intenzione di premerlo ed esclusivamente in quel frangente
- Il personale, in ogni occasione in cui prende l'arma dalla allocazione in cui l'aveva riposta anche temporaneamente, ovvero consegna ad altri l'arma per giustificato motivo, ovvero riceve da altri arma per giustificato motivo, provvede a verificarne lo stato ed a scaricarla come segue:
 1. pistola semiautomatica – impugnare l'arma come detto ai punti precedenti, estrarre il caricatore, scarrellare due volte verificando l'interno per accertarsi della mancanza di munizionamento, premere il grilletto in direzione di sicurezza
 2. revolver – impugnare l'arma come detto ai punti precedenti , liberare il fermo tamburo, far ruotare il tamburo all'esterno, estrarre le munizioni

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 37 - DOVERI GENERALI

Il personale della Polizia Provinciale è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL EE.LL. e dai regolamenti dell'Ente, per le materie non disciplinate dal presente Regolamento.

In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti e delle qualità attribuite il personale della Polizia Provinciale deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle autorità, deve attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio all'Ente ed al Corpo.

La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio.

Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore.

ART. 38 - RAPPORTI INTERPERSONALI

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne la dignità, l'autorità e il prestigio.

Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi gradi di responsabilità.

I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.

Il superiore gerarchico ha il dovere di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con adeguate istruzioni, il buon andamento del servizio. Esso cura la disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale attraverso istruzioni normative e operative, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

ART. 39 - SALUTO

Il saluto è dovuto, durante le manifestazioni ufficiali, alla bandiera nazionale, al gonfalone della Provincia e dei Comuni ed alle autorità istituzionali; quale forma di cortesia nei rapporti ufficiali, è dovuto altresì al Presidente della Provincia, al Comandante del Corpo ed a tutti i cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio. Sono dispensati dall'eseguire il saluto tutti coloro a cui sia materialmente impedito dai compiti svolti.

ART. 40 - DOVERE DI DILIGENZA, D'USO E CUSTODIA

Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvi i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

ART. 41 - SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed alla riservatezza, circa le notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.

Relativamente alle attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

È garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché dal Regolamento Provinciale di attuazione e con i limiti previsti dallo stesso regolamento.

ART. 42 - SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

Il Comandante segnala al Presidente o all'Assessore delegato per il conferimento di encomi i nominativi dei dipendenti che si siano distinti per azioni di servizio meritorie e di particolare rilevanza.

NORME FINALI

ART. 43 – ABROGAZIONI

Sono abrogate le Delibere di Consiglio Provinciale nr. 82 del 23/09/1997, la Delibera di Consiglio Provinciale nr. 15 del 02/02/2004, la Delibera di Consiglio Provinciale nr. 121 del 28/06/2005.

Art.44 – APPLICAZIONE ARTICOLO 208 D.LGS. 285/1992

Annualmente, al fine di costituire apposito fondo per la previdenza e l'assistenza del personale della Polizia Provinciale, una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada è destinata a tale finalità determinata procapite in misura comparabile ai due terzi dello stipendio netto mensile comprensivo di tutte le indennità di una unità inquadrata in categoria C . A tale scopo provvederà il dirigente con propria determinazione

La restante parte dei proventi complessivi è destinata con provvedimento dirigenziale alle finalità previste e specificate dall'art. 208 CdS ed in particolare alla fornitura di mezzi e servizi destinati alla Polizia provinciale nonché ad assunzioni stagionali e/o a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro svolte dal personale della Polizia Provinciale.

ART.45 – RIMANDO ALLA LEGGE REGIONALE

Il presente regolamento è adeguato alla L.R. 31 del 2008. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.

ART.46 – INVIO AL PREFETTO

Copia del presente regolamento è trasmesso al Prefetto da parte del comandante.

Entità organizzative diverse

5.4 polizia provinciale

